

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bari, sezione 1a civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:

1. Dott. Saverio Umberto DE SIMONE - Presidente
2. Dott.ssa Cristina FASANO - Giudice rel.
3. Dott.ssa Rosella NOCERA - Giudice

ha pronunciato, con l'intervento del P.M., la seguente

SENTENZA

definitiva nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi per l'anno 2017 sotto il numero d'ordine ... avente per oggetto: separazione giudiziale dei coniugi

tra

M.V. ((...)) rappresentato e difeso dall'avv...., in virtù di mandato in calce al ricorso, presso il cui studio in ...(BA) alla via ...è elettivamente domiciliato,

- ricorrente -

e

M.M. ((...)) rappresentata e difesa dall'avv...., in virtù di mandato in atti, presso lo studio della quale, in Modugno (BA) alla via..., è elettivamente domiciliata,

- resistente -

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con ricorso depositato in cancelleria il 20.03.2017 M.V., premesso che:

- in data 06.07.1996 aveva contratto matrimonio concordatario in Modugno (BA) con M.M. dal quale erano nati i figli G. (B., (...)), R. (B., (...)), D. (B., (...)).

- la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era venuta meno da diverso tempo;

- la fine del rapporto era da addebitarsi alla resistente che aveva intrapreso una relazione extraconiugale;

- egli aveva cercato un dialogo con la moglie ma questa aveva rifiutato ed aveva accusato il marito di essere, a sua volta, fedifrago;

- la donna aveva iniziato ad avere nei suoi confronti, residente fuori regione per motivi lavorativi, atteggiamenti distaccati ed anche aggressivi così violando, altresì, ogni dovere di assistenza morale e materiale verso il coniuge;

-la resistente, in data 18.02.17, lo aveva anche aggredito fisicamente tanto che egli aveva dovuto ricorrere alle cure del Pronto Soccorso dove gli era stato diagnosticato un trauma contusivo all'emitorace con prognosi di giorni 15;

-egli svolgeva l'attività di vigilante presso una società di Fano e da ottobre 2016 il suo stipendio era stato ridotto ad Euro 1800,00 al mese;

-la coniuge era dotata di un diploma di estetista ed aveva piena capacità lavorativa.

1.1. Tutto ciò premesso chiedeva dichiararsi la separazione dei coniugi M.V. e M.M. con addebito alla moglie, disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento presso la madre nella casa coniugale, disciplinarsi il diritto di visita ed il contributo al mantenimento da parte del padre in Euro 170,00 per ciascun figlio, oltre ad Euro 290,00 come partecipazione al pagamento del canone di locazione, con condanna della moglie al risarcimento dei danni arrecatigli.

2. Con decreto del 22.03.2017 era fissata la comparizione delle parti dinanzi al Presidente della sezione 1a civile per l'udienza del giorno 13.09.2017, assegnando al ricorrente il termine del 30.06.2017 per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte ed a quest'ultima il termine del 31.07.2017 per il deposito di memoria difensiva e documenti.

3. Si costituiva M.M. che, in via preliminare, chiedeva la riunione al presente giudizio di quello da lei instaurato ed esponeva che:

- ella era casalinga e si era sempre occupata della famiglia così come convenuto con il marito;

-il M. lavorava, invece, come vigilante guadagnando Euro 4000,00 al mese;

-la crisi coniugale era addebitabile al marito il quale aveva instaurato da tempo una relazione extraconiugale che era stata la causa anche del suo trasferimento a Fano ; -dal dicembre del 2016, non essendo, peraltro, intervenuta alcuna separazione legale, il ricorrente aveva abbandonato di fatto la casa coniugale andando a dormire presso i propri genitori;

-durante il matrimonio ella era stata vittima di comportamenti violenti fisicamente e psicologicamente posti in essere dal M..

3.1. Chiedeva, pertanto, la separazione personale con addebito al marito, l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, disciplinarsi il diritto di visita del padre, disporsi un contributo al mantenimento per sé e per i figli pari a complessivi Euro 1500,00, l'assegnazione in suo favore della casa coniugale, il rigetto dell'avversa richiesta di risarcimento dei danni e, di contro, il riconoscimento di un proprio diritto al risarcimento dei danni.

4. All'udienza presidenziale del 13.09.2017, sentiti i coniugi, i quali confermano il ricorso, e preso atto dell'impossibilità di riconciliazione, il Presidente con ordinanza:

a) autorizzava i coniugi a vivere separati, con l'obbligo di reciproco rispetto e di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza;

b) affidava i figli minori ad entrambi i genitori con collocamento privilegiato presso la madre;

c) attribuiva a M.M. l'uso della casa coniugale con i mobili ivi esistenti, autorizzando il M. a ritirare i suoi effetti personali;

d) disponeva che ciascun genitore esercitasse in maniera esclusiva la responsabilità parentale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui i minori fossero rimasti con ognuno di essi, mentre le decisioni di maggior interesse relative alla loro educazione, istruzione, salute e cura sarebbero dovute essere assunte dai genitori di comune accordo

e) disponeva disciplina di visita del padre tendenzialmente libera, compatibilmente alle esigenze dei minori;

f) poneva a carico di M.V. l'obbligo di versare un contributo mensile al mantenimento del coniuge e dei figli minori per complessivi Euro1.100,00, di cui Euro500,00 per la moglie ed Euro600,00 per i figli (1/3 per ciascuno) e di provvedere alle spese straordinarie nella misura del 50%;

g) assegnava la causa alla Dott.ssa C.F. quale Giudice Istruttore per il prosieguo del procedimento, fissando a tal fine l'udienza del 13.12.2017, assegnando al ricorrente termine del giorno 27.10.2017 per il deposito di memorie integrative e alla resistente termine fino al 24.11.2017 per la costituzione in giudizio.

5. All'udienza di comparizione davanti al G.I. le parti chiedevano l'emissione di sentenza sullo status quindi precisavano le conclusioni rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Il G.I. rimetteva immediatamente la causa al Collegio per la decisione sullo status, previa trasmissione degli atti al P.M., il quale concludeva in data 22.01.2018 chiedendo dichiararsi con sentenza parziale la separazione giudiziale dei coniugi in oggetto.

6. Con sentenza non definitiva n. 992/2018, pubblicata il 06.03.2018, era dichiarata la separazione giudiziale e con ordinanza, depositata in pari data, si disponeva il prosieguo del giudizio per la definizione delle altre questioni pendenti, rinviando la causa all'udienza del 23.05.2018 con concessione dei termini ex art. 183, co. 6 c.p.c.

7. La causa era istruita con produzioni documentali e prove orali quindi, all'udienza del 06.10.2021, tenutasi a "trattazione scritta", erano precisate le conclusioni mediante note depositate telematicamente dalle parti e la causa era rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed invio degli atti al P.M.

8. Preso atto della sentenza non definitiva n. 992/2018, pubblicata il 06.03.2018, con cui questo Tribunale ha dichiarato la separazione giudiziale tra le parti, il presente giudizio pende, allo stato, per le sole questioni accessorie che devono essere decise come segue.

9. Occorre, preliminarmente, soffermarsi sulla domanda di addebito della separazione proposta dal ricorrente M.V..

10. Va ricordato, in punto di diritto, che la rottura della comunione può derivare dalla violazione, da parte di uno dei due coniugi, dei doveri normalmente discendenti dal matrimonio e cioè fedeltà, assistenza morale e materiale, coabitazione.

In tal caso, su richiesta della parte che vi ha interesse, il giudice può addebitare la separazione all'altro coniuge.

Perché, però, la separazione possa essere addebitata ad uno dei coniugi, occorre che la violazione sia anteriore alla proposizione della domanda di separazione e sia in rapporto causale con la fine del rapporto.

11. Ciò detto, il ricorrente M.V., sin dal proprio atto introduttivo, assume che la separazione sarebbe da addebitare alla moglie la quale avrebbe violato i propri doveri coniugali privando il marito dell'assistenza morale e materiale e rifiutando di intrattenere rapporti affettivi e sessuali con il coniuge, anzi avviando relazioni adulterine.

In particolare la M. si sarebbe costantemente disinteressata dei bisogni della famiglia impiegando la maggior parte del suo tempo su social network ed instaurando relazioni extraconiugali.

Peraltro la stessa sarebbe stata anche violenta ed aggressiva in un'occasione (febbraio del 2017), tanto da dover egli ricorrere alle cure sanitarie.

12. Ciò posto è, quindi, necessario esaminare il materiale istruttorio in atti per verificare se la pronuncia di addebito sia fondata o meno.

13. In primo luogo viene in rilievo la violazione del dovere di fedeltà.

Al riguardo il M. produce allegate al ricorso le conversazioni via whatsapp tra la M. ed il suo presunto amante, V.N..

Esse hanno un contenuto univoco in termini di violazione del dovere di astenersi dall'intrattenere relazioni intime con altri soggetti.

Analogo discorso può farsi per le chat prodotte nella seconda memoria istruttoria del ricorrente, idonee ad essere qualificate come prova del tradimento.

Esse riproducono non solo immagini intime che la M. invia al proprio amante ma contengono frasi dall'inequivoco contenuto erotico e sessuale sufficienti a rappresentare l'esistenza di un rapporto extraconiugale della resistente.

Premesso che il contenuto dei messaggi non è stato contestato dalla M., ella, in sede di costituzione, afferma che le conversazioni sarebbero temporalmente collocate in un'epoca in cui il matrimonio era già in crisi sicché il tradimento non ne avrebbe costituito la causa.

Rileva il collegio che tale tesi, tuttavia, non è suffragata da alcun elemento probatorio.

Sul punto giova ricordare che, come detto in precedenza, il giudice non può fondare la pronuncia di addebito sulla mera inosservanza dei doveri di cui all'art. 143 c.c. dovendo, invece, verificare l'effettiva incidenza delle relative violazioni sulla genesi della situazione di intollerabilità della convivenza.

Grava, dunque, sulla parte che richiede l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda (Cass.2059/2012).

Si osserva, infatti, nelle pronunce giurisprudenziali più recenti, che in alcuni casi sussiste una presunzione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed, in particolare, in caso di tradimento, è proprio il coniuge a cui è ascrivibile la condotta adulterina ad essere gravato dall'onere di dare la prova contraria, ossia che la violazione all'obbligo di fedeltà non abbia inciso sulla vita matrimoniale, mentre il richiedente l'addebito non dovrà neppure provare il nesso causale.

Infatti "si presume che l'inosservanza del dovere di fedeltà, per la sua gravità, determini l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificando così, di per sé, l'addebito al coniuge responsabile, salvo che questi dimostri che l'adulterio non sia stato la causa della crisi familiare essendo questa già irrimediabilmente in atto sicché la convivenza coniugale era ormai meramente formale" (Cassazione n. 11516 del 23/05/2014, Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059; Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618).

Ciò sta a significare che, a fronte della prova dell'adulterio, il richiedente l'addebito assolve all'onere della prova su di lui gravante semplicemente dando prova della condotta dell'altro coniuge senza dover egli dimostrare l'efficienza causale dal medesimo svolta per cui spetta all'altro coniuge di provare, per evitare l'addebito, il fatto estintivo e cioè che l'adulterio sopravvenne in un contesto familiare già disgregato (Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059).

Nel caso di specie il contenuto delle chat telefoniche è talmente forte ed univoco nelle immagini e nel linguaggio da esprimere in maniera inequivoca il tradimento.

Di contro, a fronte di tali indubbe risultanze, la M. non ha fornito alcuna spiegazione alternativa né dimostrato, attraverso prove orali o documentali, che tale relazione si fosse insinuata in un matrimonio già in crisi e, quindi, già compromesso per altre ragioni.

Del resto nessun rilievo, a tal fine, ha l'interrogatorio della resistente la quale ha negato di aver intrattenuto relazioni con vari uomini, tra cui il V., sin dal 2015-2016.

Analogamente le deposizioni rese dai testimoni della resistente (fratello e padre della stessa) non lasciano intravedere alcuna pregressa crisi coniugale in cui poi si sia insinuato il V..

Pertanto le conversazioni di cui sopra tra la M. e l'uomo, e così le dichiarazioni testimoniali dei testi di parte ricorrente (fratello e sorella dello stesso), a cui per brevità si rinvia, dimostrano la violazione del dovere di fedeltà della resistente e, quindi, fondano la domanda di addebito della separazione nei suoi confronti.

14. Quanto, invece, all'addebito della separazione per violenza posta in essere dalla M., sul punto deve darsi risposta negativa (il referto del Pronto Soccorso prodotto dal M. non può considerarsi prova dell'aggressione della M. in quanto del tutto privo di riferimenti alla stessa) né le prove orali hanno confermato alcun litigio tra le parti in data 18.02.17.

15. La domanda di addebito alla M. viene, quindi, esclusivamente fondata sulla violazione del dovere di fedeltà coniugale.

16. Passando alla domanda di addebito al M. si svolgono le seguenti considerazioni.

La donna assume che il ricorrente avrebbe avuto una relazione sin dal gennaio del 2016 e che, anzi, il suo trasferimento a Fano fosse stato determinato proprio dalla relazione instaurata.

In particolare, nella memoria integrativa chiarisce che lei lo sapeva sin dal 2015, anche se, solo nel 2016, aveva scoperto il nome e che, in una telefonata con la presunta amante, questa le aveva confermato la lunga durata della stessa.

Inoltre l'uomo l'avrebbe vessata e maltrattata dicendo, peraltro, in giro che il figlio D. non era suo e sarebbe stato concepito in una delle tante relazioni adulterine della M..

17. Ebbene, esaminando il materiale istruttorio, vengono in rilievo, innanzitutto, le chat prodotte dalla M. e relative alla sua conversazione con la A. (presunta amante del marito).

Esse, temporalmente collocate nel mese di settembre 2016 e, quindi, in contesto di coniugio, costituiscono prova della violazione del dovere di fedeltà da parte dell'uomo e conseguente addebito della separazione allo stesso.

Ed invero, dalla semplice lettura della conversazione, si evince come la A. avesse avuto una lunga relazione con il M. iniziata durante il matrimonio.

Benchè la stessa ed il figlio l'abbiano negato, è proprio il contenuto della chat tra le due donne a lasciare emergere non una semplice amicizia tra la A. ed il ricorrente ma un rapporto consolidato e di lunga data, tanto da essere conosciuto dall' ex marito della donna (quel D.I. che scrive la lettera prodotta dallo stesso M. in cui si parla, appunto, della risalente e stabile relazione tra i due).

Anche qui non vi è alcuna prova da parte del M. che la storia con l'A. fosse intervenuta in una fase di crisi conclamata del matrimonio tanto da non esserne la causa.

Ed invero del tutto irrilevante è l'interrogatorio del ricorrente che ha negato di aver avuto, sin dal 2016, una relazione con A.A..

Quanto ai testi, A.A. ha negato di aver mai riferito alla M. di avere una relazione con il marito sin dal 2016 e che non era possibile che vi fossero suoi messaggi al M. nel 2015 poiché allora non aveva alcun contatto con lui.

Ebbene, è chiaro che, a prescindere dalle dichiarazioni dei testi di parte resistente (padre e fratello della stessa) che riferiscono su circostanze apprese de relato o in modo generico, la relazione extraconiugale del M. è chiara così come il suo essere iniziata durante il matrimonio (si ricordi che parte della conversazione via whatsapp tra la M. e la A. risale al mese di settembre 2016 in costanza di coniugio).

A fronte di tale emergenza il ricorrente non ha provato che il matrimonio fosse ormai in crisi allorquando aveva iniziato a frequentare la donna.

Invero nessun argomento ha offerto lo stesso al riguardo e assolutamente inattendibile è la deposizione della A. là dove ha negato di aver avuto una relazione con lui dal 2016 emergendo, invece, chiaramente la sua datazione in costanza di matrimonio dal materiale documentale prodotto dalla M. ovvero dallo stesso M. (a tale ultimo proposito si pensi alla lettera recapitatagli dall'ex marito dell'amante).

18. Ne deriva l' addebito al M. sotto il profilo della violazione del dovere di fedeltà.

19. Allo stesso tempo è provato che il M. abbia violato i doveri di assistenza morale e materiale verso la moglie.

Infatti la circostanza che nell'agosto del 2015, avrebbe abbandonato la M. in aperta campagna dopo un'operazione dalla stessa subita a causa di un litigio ha trovato una conferma da parte dei testi M.S. e M.M..

20. Passando ad esaminare le ulteriori questioni pendenti viene in rilievo in primo luogo la domanda relativa all'assegno di mantenimento nei confronti della M..

21. Il ricorrente ha chiesto che non fosse previsto alcunchè in quanto la stessa era dotata di capacità reddituale per età e condizioni fisiche.

22. La M., invece, ne ha chiesto il riconoscimento sul presupposto che sarebbe casalinga e si sarebbe sempre occupata dei figli.

23. In sede di udienza presidenziale è stato previsto un importo di Euro 500,00 in favore della moglie.

Detto importo è stato confermato anche all'esito del subprocedimento di modifica dell'ordinanza presidenziale appositamente instaurato dal M. e sulla richiesta di elisione o riduzione dell'assegno di mantenimento il ricorrente ha insistito anche in sede di precisazione delle conclusioni.

24. Ebbene, è noto che l'addebito della separazione impedisce al coniuge che ne faccia richiesta di ottenere un assegno di mantenimento (art. 156 c.c.).

Nel caso di specie, quindi, l'addebito della separazione alla M. per violazione del dovere di fedeltà comporta che alla stessa non possa riconoscere alcunchè.

26. Per quanto concerne i provvedimenti di carattere personale riguardanti i figli va detto che ormai sono tutti maggiorenni (l'ultimo, D., ha compiuto la maggiore età a marzo del 2022).

Di conseguenza possono essere revocate tutte le relative statuizioni adottate in sede separativa.

27. Quanto, invece, ai provvedimenti economici nei confronti della prole va osservato quanto segue.

Il M. in sede di ricorso ha chiesto che fosse posto a suo carico un contributo di Euro 170,00 per ciascun figlio ed Euro 290,00 quale contributo al canone di locazione. Di contro la resistente ha chiesto un assegno complessivo per sé ed i tre figli di Euro 1500,00 mensili (specificato, poi, nella memoria integrativa in Euro 500,00 per sé ed Euro 300,00 per ogni figlio) assumendo che il coniuge guadagnasse Euro 4000,00 al mese.

Ebbene, in sede presidenziale è stato disposto un contributo di Euro 200,00 per ciascun figlio.

In sede di precisazione delle conclusioni il M. ha chiesto che fosse revocato il mantenimento dei figli maggiorenni G. e R., economicamente autosufficienti, o, in subordine, che fosse ridotto ad Euro 100,00 ciascuno e che fosse disposto il mantenimento per il figlio D., all'epoca minorenni, in Euro 170,00.

Di contro, la resistente ha insistito sulle cifre chieste in sede di costituzione.

28. Ora, in ordine ai provvedimenti concernenti la prole va detto, preliminarmente, che l'obbligo di mantenimento grava sui genitori anche per la prole maggiorenne, quando questi non abbia raggiunto la autosufficienza economica (ex multis Cass., Sez. VI Civ., n. 3426, del 03 febbraio 2022; Cass. n. 32529/2018; Cass. n. 4811/201899).

La pronuncia della Suprema Corte trova fondamento nel dettato costituzionale contenuto nell'art. 30 in perfetta linea con l'art. 147 c.c. che impone l'obbligo di mantenimento, istruzione e di educazione dei figli in capo ai genitori.

Da ciò ne scaturisce che tale obbligo non cessa automaticamente con il conseguimento della maggiore età, ma continua sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica.

29. Ciò chiarito, il figlio G. risulta essere stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato sin dal mese di settembre 2021 (vedasi documentazione prodotta in sede di precisazione delle conclusioni).

Di conseguenza il contributo paterno in suo favore può essere eliso.

Quanto, invece, alla figlia R. (di anni 20 a breve) il ricorrente ha prodotto un contratto di apprendistato di sei mesi, da giugno a dicembre 2021, con una retribuzione di circa Euro 450,00 sicchè non può parlarsi di una totale indipendenza.

Tale dato porta a ritenere congrua, comunque, una riduzione da Euro 200,00 ad Euro 100,00 considerato che la ragazza pacificamente vive ancora con la madre e non sostiene costi fissi.

Quanto, invece, al figlio D. può confermarsi l'importo di Euro 200,00 stabilito in sede presidenziale e, comunque, parametrato alla più ridotta capacità reddituale del M. rispetto al 2017 (quando percepiva circa Euro 1800,00) può ritenersi congruo. A ciò si aggiungono le spese straordinarie secondo il protocollo vigente presso il Tribunale.

30. Circa la casa familiare, le considerazioni suesposte, portano a concludere che essa debba restare assegnata alla M. in quanto con la stessa vive prole maggiorenne ma non autosufficiente.

A prescindere da G., R. non è completamente autonoma e D., appena diciottenne, è certamente ancora privo di autonomia economica.

Va ricordato in punto di diritto che la casa dove la famiglia ha vissuto viene assegnata dal giudice tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti a rimanere nell'ambiente domestico dove sono cresciuti (vedasi art. 337 sexies c.p.c. che ha riprodotto il vecchio art. 155 quater c.c.).

Di conseguenza essa viene assegnata al genitore affidatario o collocatario dei minori ovvero a quello con cui convive la prole maggiorenne (ex multis Cass. Civ., sez. VI, n. 24254 del 4 ottobre 2018).

30. Da ultimo va esaminata la domanda risarcitoria spiegata reciprocamente dalle parti.

Il ricorrente ha chiesto sino all'udienza di precisazione delle conclusioni la condanna della M. a risarcirgli i danni arrecatigli dal suo comportamento di violazione dei doveri coniugali.

E' chiaro che, però, l'attività istruttoria non ha lasciato emergere alcuna condotta in capo alla stessa da porsi in relazione di causalità con i danni lamentati, peraltro assai genericamente, dal ricorrente.

Va ricordato che, poiché i doveri derivanti dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessaria sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, la relativa violazione, ove determini anche la lesione di diritti costituzionalmente protetti, può integrare gli estremi dell'illecito civile e dar luogo a un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c. indipendentemente dalla pronuncia di addebito della separazione.

Occorre, però, pur sempre che dette condotte siano rigorosamente accertate non solo nell'an ma anche nel nesso di causalità con i danni patiti dalla vittima.

Nel caso di specie non vi è alcuna prova di danni subiti dal M. a fronte del comportamento freddo e distaccato ovvero fedifrago della consorte, tanto più che, come detto, a sua volta anche lo stesso avesse una solida relazione adulterina.

Analogha domanda è stata proposta dalla M. nei confronti del marito.

Anche qui non è stata raggiunta la prova.

Con riferimento alla condotta diffamatoria del M. in ordine al presunto concepimento del figlio D. con un altro uomo sul punto non è emersa una prova univoca e idonea a giustificare la domanda risarcitoria.

Si ricordi infatti che la giurisprudenza della Cassazione è consolidata nel ritenere che "la pronuncia di addebito, sanzione tipica del diritto di famiglia, non preclude la valutazione, riservata al giudice di merito, che la violazione del dovere di fedeltà derivante dal matrimonio possa dare luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali, ex art. 2059 c.c. La prova del danno ingiusto, conseguenza della condotta illecita perpetrata dal coniuge infedele, deve essere fondata in concreto sul fatto che la condizione di afflizione indotta violi diritti costituzionalmente protetti" (Cass. civ. 26383/2020).

E' chiaro che, conformemente ai principi generali in punto di onere della prova, chi agisce per il risarcimento del danno ex artt. 2043 c.c. -2059 c.c. deve fornirne la prova. Nel caso di specie le richieste istruttorie della M. e la documentazione dalla stessa offerta si sono incentrate sulla prova della violazione dei doveri coniugale e non anche sul danno dalla stessa subito a fronte dell'avversa condotta.

Ad ogni buon conto, essa non pare essere stata riproposta nella comparsa conclusionale e solo genericamente richiamata per relationem alla memoria integrativa in sede di precisazione delle conclusioni e non è stata formulata alcuna domanda di risarcimento dei danni subiti dai figli a fronte della condotta paterna.

31. Le spese e competenze del presente giudizio e del giudizio cautelare n. 4756 sub 1/2017 R.G. possono restare compensate in ragione della reciproca soccombenza in ordine alle domande di

addebito della separazione e al quantum del mantenimento in favore della moglie e dei figli (invero è stato confermato l'assegno per il coniuge, revocato quello per il figlio G. e ridotto quello per la figlia R.).

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da M.V., con ricorso depositato in data 20.03.2017, nei confronti di M.M., preso atto della pronuncia di sentenza non definitiva n. 992/2018, pubblicata il 06.03.2018, così provvede:

1. accoglie la domanda di addebito formulata dal ricorrente;
2. accoglie la domanda di addebito formulata dalla resistente;
3. rigetta la domanda relativa all'assegno di mantenimento formulata dalla M. per cui revoca, a decorrere dalla pronuncia, la relativa statuizione dell'ordinanza presidenziale;
4. conferma i provvedimenti presidenziali in ordine alla assegnazione della casa familiare e al mantenimento in favore del figlio D. in relazione al quale si precisa che le spese straordinarie saranno regolate secondo il vigente Protocollo ;
5. revoca l'assegno in favore del figlio G. e riduce ad Euro 100,00 quello per la figlia R.;
6. revoca le statuizioni personali concernenti il figlio D.;
7. Compensa le spese processuali.

Conclusione

Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 7 giugno 2022.

Depositata in Cancelleria il 10 giugno 2022.